



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

**ESECUZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DEL PORTO (PSP) DI TRIESTE E
SERVIZIO DI VIGILANZA NELLE AREE PORTUALI COMUNI
ESERCIZIO 2021-2024**

SCHEMA DI CONTRATTO



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito, anche, Codice), da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale, e
- la Società/ il RTOE/Consorzio/.....

Premesso:

- che, con deliberazione n. XX del XXX, l'Autorità ha indetto, ai sensi degli articoli 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di esecuzione del piano di sicurezza del porto (PSP) di Trieste e servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni - Esercizio 2021-2024, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX e sulla GUUE GU/S XXX del XX.XX.XXXX;
- che la Commissione di gara/RUP (nel caso vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale) ha terminato i propri lavori proponendo l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico XXXX, per l'importo di Euro XXXXXXXXXXXX;
- che, con deliberazione n. XXX/XXXX del XXXXXX, l'Autorità ha approvato, tra l'altro, la proposta di aggiudicazione del servizio in favore del suddetto operatore, per l'importo sopra indicato;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a) del Codice;
- che l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli articoli 80 e 85, comma 5 del Codice;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 9 del Codice;
- che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Allegati al contratto e norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati nel contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, il Capitolato speciale d'appalto, il DUVRI e la documentazione in materia di sicurezza predisposta dall'Appaltatore.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalle disposizioni di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952;
- R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
- D.M. del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269 e s.m.i.;
- D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 marzo 2016.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità.

Art. 3 – Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto l'applicazione del Piano di Sicurezza del Porto di Trieste vigente ed il servizio di vigilanza delle aree di interesse generale del Porto di Trieste ovvero di edifici/aree di proprietà dell'Autorità.

Il Piano di Sicurezza del Porto di Trieste (PSP di cui al Codice ISPS 2001 – D. Lgs. 203/07 – Direttiva CE 2005/65 relativa al miglioramento della sicurezza nei porti) riguarda le aree di interesse generale di competenza dell'Autorità nel Porto di Trieste ed in particolare le macroaree del Punto Franco Vecchio, Porto Doganale, Punto Franco Nuovo, Cantieri Navali, Punto Franco Scalo Legnami, Punto Franco Oli Minerali e Porto Industriale/Canale Navigabile. L'obiettivo principale



del PSP è quello di assicurare, in un quadro di cooperazione tra organizzazione di security portuale ed istituzioni, l'incolumità delle navi, dei passeggeri, degli equipaggi, degli operatori portuali, del pubblico, la sicurezza delle infrastrutture e dei processi produttivi portuali, nonché la regolarità, l'efficienza e la fluidità del trasporto marittimo nei confronti di azioni illecite intenzionali il cui fine sia minare la sicurezza del porto e delle attività commerciali.

Il servizio di vigilanza nelle aree di interesse generale riguarda la predisposizione e la messa in atto di tutte le azioni che, in aggiunta a quanto contemplato dal PSP, si rendono necessarie per la tutela della sicurezza dei beni e delle persone che si trovano all'interno di tutte le aree portuali comuni rientranti nella Circostrizione dell'Autorità nel Porto di Trieste (da Punta Ronco - zona Muggia a torrente Bovedo-zona terrapieno Barcola) come individuata con il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di data 6 aprile 1994, nonché nelle altre aree funzionalmente collegate all'ambito portuale come ad esempio: edificio della Torre del Lloyd, area ex Esso, comprensorio ex CMI (via Svevo), ecc.

A titolo riassuntivo e non esaustivo vengono richiesti: servizi di vigilanza ispettiva, servizi di vigilanza fissa, servizi di vigilanza saltuaria in zona, servizi di centrale operativa, servizi di telesorveglianza, servizi di tele vigilanza, servizi di intervento sugli allarmi, gestione chiavi, controllo delle infrastrutture di servizio, gestione a livello di base di attrezzature tecnologiche, monitoraggio di impiantistiche di sicurezza, controllo ed ispezione degli accessi, controllo della viabilità portuale finalizzata all'applicazione delle procedure di sicurezza contenute in specifiche ordinanze emanate dall'Autorità, accoglienza di visitatori, gestione del centralino telefonico, ritiro/consegna documenti riservati.

Il servizio prestato dall'Appaltatore, oltre a quanto previsto dal PSP, comprenderà in linea generale:

- il controllo degli accessi ai varchi delle aree portuali del Punto Franco Nuovo, Punto Franco Vecchio, Scalo Legnami e Punto Franco Oli Minerali;
- la gestione del pre-varco predisposto presso l'autoporto di Ferneti allo scopo di rilasciare il check-in al traffico camionistico diretto ai terminali Ro-Ro del porto Nuovo - "Autostrada del mare";
- il controllo di tutte le aree portuali comuni (demaniali e patrimoniali) collocate sia all'interno che all'esterno delle recinzioni doganali, con particolare riferimento all'area del Punto Franco Nuovo;
- il controllo ed il monitoraggio della viabilità portuale nelle aree di interesse generale finalizzato a motivi di sicurezza;
- il primo coordinamento delle eventuali emergenze, in particolare per quanto riguarda la gestione della richiesta di intervento dei mezzi di pronto soccorso e loro ingresso/uscita dalle aree portuali, ovvero la gestione di segnali d'allarme provenienti dagli impianti appositamente installati;
- il supporto fisso di una centrale operativa per il coordinamento di tutti i servizi previsti dal PSP e dal servizio di vigilanza prestato dall'appaltatore.

Per la descrizione dettagliata del servizio si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 – Sedi e modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di vigilanza verrà svolto all'interno del Porto di Trieste nelle aree comuni e nelle banchine non in concessione.

Le principali aree del porto all'interno dei quali si svolge il servizio oggetto del presente appalto sono il Punto Franco Vecchio, il Porto Doganale, il Punto Franco Nuovo, i Cantieri Navali, il Punto



Franco Scalo Legnami, il Punto Franco Oli Minerali ed il Porto Industriale. Per un maggiore dettaglio, si rinvia all'art. 1.4 del Capitolato.

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi autorizzati.

Per le prestazioni contrattuali dovute l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. L'Appaltatore riconosce all'Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 5 – Variazioni del servizio

Durante la vigenza contrattuale, l'Autorità può variare le sedi di effettuazione del servizio, il numero delle guardie che devono essere presenti e gli orari di svolgimento; l'Amministrazione può inoltre ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale. A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'articolo 107 del Codice.

Nei casi di cui al comma precedente, l'Autorità dà tempestiva comunicazione all'Appaltatore circa le variazioni del servizio, il quale si adegua alle richieste pervenute.

Si applica l'art. 1.11 del Capitolato.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'articolo 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali.

Art. 6 – Durata del contratto

I servizi oggetto dell'appalto avranno la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice l'Autorità si riserva di prorogare il servizio alla scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 7 – Personale addetto al servizio

Le figure coinvolte nella messa in atto del Piano di Sicurezza del Porto in capo all'Appaltatore sono il Direttore Tecnico, così come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154, e il personale di sicurezza, che deve essere costituito esclusivamente da Guardie Particolari



Giurate con i requisiti previsti dall'art. 4 del predetto Decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154. Il personale di sicurezza è così suddiviso: personale di vigilanza ai varchi o a punti strategici portuali; personale di guardia in centrale operativa; personale del team di security. Il Direttore Tecnico è il responsabile del controllo di tutti i servizi e cura, per quanto di competenza, la formazione delle Guardie Giurate Particolari effettuando il controllo sulle modalità di gestione e addestramento per il personale di sicurezza nonché sulle relative schede del personale, programmandone la formazione.

Il personale di sicurezza è incaricato di attuare, sotto la supervisione del Direttore Tecnico, il Piano di Sicurezza del Porto e le istruzioni di security date dall'Agente di Sicurezza del porto. Il personale impiegato per compiti specifici di security deve essere in grado di svolgere le mansioni a lui affidate in modo corretto; deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato e formato; deve avere piena conoscenza dei compiti attribuitigli nonché delle competenze specifiche previste nel PSP.

Per un maggior dettaglio, si rinvia al Capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 – Obblighi dell'istituto nei confronti del personale addetto al servizio

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza e malattia, le disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Autorità da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro il pericolo di morte, infortuni e danni a terzi.

Al personale impiegato nel servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Autorità trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell'Autorità di risolvere il contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo



dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice. L'Autorità si riserva il diritto di chiedere, nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria per legge.

Art. 9 – Clausola sociale

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

Art. 10 – Sicurezza

Durante lo svolgimento del servizio l'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La ditta aggiudicataria inoltre si obbliga a:

- fornire, prima dell'avvio del servizio, il piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- garantire che tutto il personale utilizzi attrezzature conformi alle vigenti norme di prevenzione, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le attrezzature dovranno essere efficienti e in numero adeguato a garantire la perfetta esecuzione dell'appalto affidato;
- fornire al proprio personale i necessari e idonei mezzi di protezione e prevenzione contro gli infortuni sul lavoro;
- richiedere l'osservanza da parte dei propri addetti delle norme e delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché a garantire l'uso di mezzi di protezione, individuali e/o collettivi, messi a disposizione dei propri operatori.

Art. 11 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Autorità.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Autorità, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Autorità ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 2.5 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore) del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 12 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque anche per il tempo successivo alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

Le parti si impegnano, inoltre, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e seguenti modifiche ed integrazioni e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Art. 13 – Intesa per la legalità

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.



L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. In particolare, si informa codesta Società che:

- a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;
- b. l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
- c. l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
- d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre la Società si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Appaltatore accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..



L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 14 – Osservanza del Codice di comportamento

L'Appaltatore si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità adottato da questa Amministrazione.

In caso di violazione di tali disposizioni, l'Autorità procederà alla risoluzione del presente contratto.

Art. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Autorità, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 Codice, nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Questi avrà, inoltre, il compito di:

- prendere, all'inizio dell'appalto, contatti con l'Appaltatore per la definizione del servizio;
- mantenere i rapporti con l'Appaltatore;
- effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati;
- porre in essere ogni ulteriore attività comunque connessa all'espletamento del servizio.

Art. 16 – Controllo e vigilanza – Verifica di conformità

L'Autorità si riserva di verificare in ogni momento, senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, la qualità delle prestazioni rese ed il regolare svolgimento del servizio.

Nel caso si riscontrassero irregolarità o comportamenti difformi nello svolgimento dei servizi rispetto alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato e nel presente atto, l'Autorità procederà a contestare i fatti rilevati e ad applicare le eventuali penali previste.

In corso di contratto l'Autorità, con cadenza trimestrale, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni eseguite nel trimestre di riferimento, volta ad attestare che i servizi oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano stati realizzati ed eseguiti nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

A seguito della verifica di conformità verrà redatto il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite nel trimestre di riferimento che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del procedimento.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto – in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative – sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del contratto e dei suoi allegati.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione dei casi riscontrati.

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Autorità, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.



Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Autorità, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del presente contratto, nonché dell'art. 1456 c.c..

Conclusa positivamente la verifica di conformità, l'Autorità rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Al termine del contratto, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cessazione delle Attività, il Direttore dell'esecuzione elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da cui risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102 del Codice. Del predetto certificato viene rilasciata copia conforme all'Appaltatore.

Art. 17 – Eccezioni, riserve e contestazioni dell'Appaltatore

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Autorità.

A pena di decadenza, detta comunicazione deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezioni, riserva e/o contestazione.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

Art. 18 - Importo del servizio

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto viene determinato in € XXXXX (XXXXXXXX), di cui € XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) per il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, IVA esclusa.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 19 – Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore emetterà, con cadenza trimestrale posticipata, le fatture per il servizio effettivamente eseguito.

Le fatture devono indicare il monte orario. Il dettaglio dovrà essere comunicato contestualmente alle fatture e le informazioni ivi contenute dovranno permettere la quantificazione del costo.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato:

- all'emissione di regolare fattura; le fatture devono essere accompagnate dal riepilogo delle attività e dei costi, con indicazione del monte orario di servizio prestato nel periodo di riferimento ed il prezzo orario applicato;
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità;
- all'accertamento, da parte dell'Autorità, tramite il Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità.

Le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare l'oggetto della prestazione, il n. XXX/2021 di impegno di spesa, il Codice Identificativo Gara (CIG) XXXXX, ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.



Ogni pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'Aggiudicatario. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili all'Appaltatore sulle somme dovute maturano gli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Si applica l'articolo 35, comma 18 del Codice (anticipazione del prezzo).

(eventuale) In caso di aggiudicazione dell'appalto a un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Autorità al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario dedicato sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente atto è il seguente: codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXX, e indica il sig. XXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXX, come soggetto autorizzato a operare su di esso. In caso di successive variazioni, il nuovo codice IBAN, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate dall'Appaltatore tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste.



Art. 20 - Cessione dei crediti

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'articolo 106, comma 13 del Codice. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG e il CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21 - Cessione del contratto e subappalto.

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. Pertanto, lo stesso è da intendersi escluso.

oppure

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
XXXXXXXXXXXXXXXX.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Autorità, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, tutta la documentazione prevista e con le modalità prescritte nel Regolamento per la disciplina dei subappalti adottato da questa Autorità.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Autorità revocherà l'autorizzazione.

L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Autorità, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di tali obblighi. L'Appaltatore è solidalmente responsabile il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Autorità della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività e si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette all'Autorità, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Autorità acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Autorità entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, l'Autorità sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Autorità il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Autorità senza ritardo ogni eventuale variazione negli assetti societari di subappaltatori e subcontraenti chiamati a realizzare le prestazioni, compresi eventualmente i nominativi dei soggetti ai quali verranno eventualmente affidate le seguenti forniture e servizi: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, autotrasporto, guardiania di cantiere, nolo a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo se non assimilati al subappalto. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

I contratti di subappalto dovranno contenere un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dai servizi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Per permettere la verifica delle clausole contrattuali, l'Appaltatore dovrà trasmettere, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dall'intervento.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del Codice. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore



all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all'Autorità prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 22 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia rilasciata da XXXXX n. XXXXX di data XXXXX dell'importo di € XXXX (XXXXXXXX), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 103, commi 5 e 6 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempimenti derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

L'Autorità potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa.

Art. 23 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile verso l'Autorità della esatta e puntuale realizzazione dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipendenti.

L'Appaltatore ha inoltre ad esclusivo suo carico l'onere di risarcire all'Autorità appaltante, agli agenti in servizio e a terzi, i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo e attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro dello stesso Appaltatore.

L'Appaltatore assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena e intera derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio esonerando l'Autorità da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

In particolare, l'Appaltatore è responsabile:

- in via esclusiva, della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto della gara e dall'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento di essi;
- in via esclusiva, civilmente e penalmente, per tutti i danni che potessero derivare a persone e/o a cose dell'Autorità, così come per tutti i danni a cose e/o persone di terzi, costituenti conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto o, comunque, derivanti dal comportamento



doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire gli interessati per tutti gli eventuali danni subiti;

- parimenti assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze delle eventuali infrazioni del personale alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni in vigore, incluse quelle relative alle aree oggetto dell'appalto.

A fronte di quanto sopra l'Appaltatore manleva espressamente l'Autorità da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 c.c., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche o assistenze legali.

Inoltre, a garanzia di quanto sopra l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa che tiene indenne l'Autorità da tutti i danni che possano derivare dall'esecuzione del servizio.

L'Autorità appaltante rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, che può sorgere tra l'Appaltatore ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere nonché del suo personale impiegato.

Art. 24 – Penali

Nel caso in cui l'Autorità rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, l'Appaltatore potrà incorrere nel pagamento delle penalità di seguito quantificate, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dall'Autorità. Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, l'Autorità procederà all'applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture.

L'applicazione delle penali decorre sempre dal giorno di accertamento dell'inadempienza.

L'ammontare della sanzione sarà determinato sulla base della natura e a seconda della gravità e/o ripetitività dell'inadempienza contestata, come di seguito indicato.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Le penalità per la mancata o non corretta esecuzione del servizio sono quantificate come segue:

- ritardato avvio, anche parziale, del servizio: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato o inadeguato svolgimento del servizio: € 500,00 per ogni giorno;
- presenza di personale in misura inferiore a quella minima prevista dal Capitolato ovvero a quella prevista nell'offerta tecnica: € 500,00 per ogni unità di personale e per ogni giorno;
- per ogni giorno naturale di mancata reperibilità del Direttore tecnico e/o del suo sostituto: € 100,00;
- per il mancato rispetto degli impegni assunti in merito alla formazione del personale come da Capitolato e da offerta tecnica: € 500,00;
- per ogni giorno di mancato funzionamento dei dispositivi in dotazione: € 100,00;
- condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dalla stazione appaltante: € 1.000,00 per ogni contestazione;
- mancata segnalazione di ogni anomalia, guasto o danno riscontrato: € 500,00;
- violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 5.000,00 per ogni contestazione;



- inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dall'Autorità entro il termine assegnato: € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

Per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto nei punti precedenti si applica una penale compresa tra € 500,00 e € 10.000,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

La non esecuzione o l'esecuzione parziale delle migliorie offerte in sede di gara potrà costituire causa di risoluzione per inadempimento del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'eventuale sanzione di una quarta penale, applicata nell'arco di un semestre, consentirà all'Autorità la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. dandone comunicazione all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, incamerando altresì l'intero importo della cauzione, a titolo di risarcimento forfettario dei danni.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio o da danno all'immagine.

Le penalità eseguite in danno della ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 2.7 (Infrazioni e penalità) del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, nel caso di inadempienze e/o negligenza nell'adempimento di obblighi di legge o contrattuali, l'Autorità, previa diffida ad adempiere, può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, incamerando la garanzia definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Autorità su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l'istituto è tenuto, se richiesto dall'Autorità, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente incameramento della garanzia e fermo in ogni caso il risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- mancato inizio del servizio o inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;



- interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato, senza giustificato motivo;
- continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti;
- grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;
- mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- non sussistenza ovvero venir meno di alcuno dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- perdita del requisito del possesso della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S.;
- violazione, da parte dell'istituto, dell'obbligo di eseguire le transazioni avvalendosi di banche o di Poste Italiane S.p.a. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, ove non sia documentato in capo al cessionario ovvero al soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, il possesso dei necessari requisiti;
- cessione del contratto;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- subappalto effettuato in difformità alle previsioni del Codice o del presente contratto;
- applicazione reiterata di penali nell'arco di 6 mesi consecutivi;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo del contratto;
- mancata prestazione, ritardo o negligenza che determini l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nelle aree comprese nell'appalto;
- violazione degli obblighi di condotta derivante dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità;
- mancata cessazione dell'inadempimento e/ mancata ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall'Autorità.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 108 del Codice.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 2.8 (Risoluzione del contratto e risarcimento del danno) del Capitolato speciale d'appalto.



Art. 26 - Recesso

Ai sensi dell'articolo 109 del Codice, l'Autorità ha il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso dell'Autorità, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

In caso di recesso dell'Autorità, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo contrattuale dei servizi non eseguiti, escluso ogni altro compenso.

Art. 27 – Foro di competenza

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione od esecuzione di quanto previsto nel presente atto e che non venissero definite in via amministrativa saranno deferite alla Autorità giudiziaria competente del Foro di Trieste.

Art. 28 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario e si intendono compensati nel prezzo contrattuale le spese di contratto, registro, bollo per tutti gli atti relativi al presente appalto e le imposte di ogni genere per tutti gli atti inerenti al servizio e per tutta la durata dello stesso.

Le prestazioni oggetto del presente atto sono/non sono imponibili dell'I.V.A..

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: Autorità n. 00050540327; Appaltatore n. XXXXXXXXXXXXX.

Art. 29 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, sono applicabili le disposizioni richiamate all'articolo 2 del presente atto, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente atto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene un'inserzione allegata in copia fotostatica in formato .pdf sub "A": decreto n. XXX di delega di firma, e consta a video di numero XXX facciate intere e fino qui della XXX.

Trieste, XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Il legale rappresentante

XXXXXXXXXXXX

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Il Segretario Generale

XXXXXXXXXXXX

(firmato digitalmente)



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

PORTO DI TRIESTE

**SERVIZIO DI VIGILANZA NELLE AREE
PORTUALI
ESERCIZIO 2021-2024
SCHEMA DI CONTRATTO**

Pag. 20
di 20